

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 4411-A

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 3<sup>a</sup> E 4<sup>a</sup> RIUNITE

(3<sup>a</sup> - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(4<sup>a</sup> - DIFESA)

(RELATORI CIONI E LORETO)

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1,  
recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in  
favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a  
missioni internazionali di pace

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
dal Ministro degli affari esteri  
e dal Ministro della difesa  
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica  
e col Ministro dell'interno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 2000

---

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	8
Emendamento proposto dalle Commissioni riunite. . . . .	»	9
Disegno di legge. . . . .	»	11
Testo del decreto-legge. . . . .	»	12

## PARTE I

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge nel sancire il passaggio dall'intervento straordinario, affidato all'Ufficio del Commissario straordinario collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'intervento ordinario riconduce nel naturale alveo istituzionale, cioè al Ministero degli affari esteri, tutte le attività di aiuto alla ricostruzione socioeconomica dell'Albania. In tal modo il Governo accoglie le indicazioni che la Commissione affari esteri del Senato ha espresso in occasione della recente sessione di bilancio, nonché in sede di indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania.

Il nostro impegno in Albania è stato nel corso degli anni molto forte (circa 700 miliardi di lire, dal 1991 ad oggi) ed è riuscito a conseguire - seppure in modo parziale - importanti risultati di stabilità, di sicurezza e di contenimento della criminalità organizzata, che vanno sicuramente molto al di là della gestione dell'emergenza. La crisi delle finanziarie «piramidali» prima e la guerra del Kosovo poi sono stati momenti di acuta crisi, che hanno visto il nostro paese approfondire aiuti sostanziali sia nel consolidamento e nella ricostruzione delle istituzioni albanesi, sia nell'assistenza ai profughi.

Il 31 dicembre 1999 si è esaurita la fase degli interventi straordinari, legati all'emergenza, e si affida al Ministero degli affari esteri il completamento dei progetti avviati ovvero soltanto deliberati. Ma è evidente che, al di là del completamento del «pacchetto Angioni», occorre continuare ed accrescere l'impegno per rafforzare i risultati raggiunti e per avviare con il *partner* alba-

nese nuove politiche di sviluppo socioeconomico e di *institution building*.

Il nostro paese deve, partendo dalla fragile stabilità raggiunta e dai nuovi equilibri dell'area, riposizionare e riqualificare la qualità e la quantità del suo intervento, innanzitutto in relazione al Patto di stabilità dell'area balcanica, che vede coinvolta anche l'Unione europea, oltre ai cinquanta paesi sottoscrittori del Patto stesso. Occorre cioè che l'Italia continui a svolgere il ruolo di *leadership* nel gruppo di paesi donatori denominato *Friends of Albania* - che la comunità internazionale le riconosce - e inserirsi con le proprie capacità e competenze in una regia più ampia e consapevole, che veda un più alto e responsabile contributo dei *partners* europei e internazionali.

Al fine di facilitare la prevista integrazione con gli interventi di cooperazione ordinaria, all'articolo 1, comma 4, sarebbe stato opportuno prevedere che le risorse finanziarie da trasferire al Ministero degli affari esteri - entro il 31 marzo 2000 - rientrassero nell'ambito della competente unità previsionale di base della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. In tal modo contributi, contratti, forniture, consulenze ed ogni spesa comunque connessa con la realizzazione dei progetti avviati in emergenza sarebbero gestiti con le modalità e le procedure proprie della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che prevedono, fra l'altro, trasparenza e puntuale intervento degli organi di controllo.

Relativamente alla copertura finanziaria delle missioni militari all'estero (articolo 3), si è ritenuto opportuno correggere - seppure parzialmente - le coperture individuate dal Governo, approvando l'emendamento 3.1, che ha ridotto sensibilmente i tagli apportati a varie spese esposte nella tabella C della

legge finanziaria 2000. In particolare, le Commissioni riunite propongono all'Assemblea di portare da 230 a 90 miliardi la riduzione complessiva delle spese in tabella C, recuperando sia pure non totalmente i tagli apportati alla cooperazione allo sviluppo, al fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, al fondo sanitario nazionale e al bilancio dell'ambiente. I minori tagli sono compensati, quanto a lire 110 miliardi, a carico della quota statale dell'8 per mille IRPEF e, quanto a lire 30 miliardi, ricorrendo in misura maggiore all'accantonamento del Ministero della difesa esposto in tabella A della legge finanziaria (fondo speciale di parte corrente). Ciò si è ritenuto possibile perché la legge di riforma della leva presumibilmente non entrerà in vigore nel corso del 2000.

In sostanza, la nuova copertura individuata dalle Commissioni riunite, con il parere favorevole della Commissione bilancio, appare più consona all'impegno del nostro paese nel suo complesso ed evita eccessive penalizzazioni dei singoli dicasteri. In particolare, il drastico taglio di un sesto dei fondi previsti in bilancio per la cooperazione allo sviluppo sarebbe in contrasto con il passaggio degli aiuti all'Albania alla gestione ordinaria del Ministero degli affari esteri, che dovrà attingere appunto ai fondi per la cooperazione. Si auspica dunque che anche l'Assemblea voglia approvare l'emendamento 3.1, su cui peraltro si è espresso favorevolmente anche il Governo.

CIONI, *relatore*

## PARTE II

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace», risponde, tra l'altro, alla necessità ed all'urgenza di continuare a svolgere missioni di pace di diverso tipo e di diversa intensità, fuori del territorio nazionale.

La proroga della durata delle suddette missioni è supportata da diverse motivazioni, quali quella di continuare ad assicurare gli interventi di sostegno per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, già decisi ed avviati con la legge 3 agosto 1998, n. 300, e con il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186.

Con il provvedimento in esame, inoltre, si disciplina il passaggio dall'intervento straordinario in Albania alla gestione ordinaria, affidata al Ministero degli affari esteri al fine di garantire la progressiva integrazione degli interventi con quelli di cooperazione, previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Nelle disposizioni relative alla ricostruzione sociale ed economica dell'Albania viene anche aggiornato il programma di cooperazione italo-albanese per la riorganizzazione delle Forze di polizia di quel Paese, per conseguire l'obiettivo di uno stabile rapporto di cooperazione sul fronte della lotta alla criminalità.

Questo programma prevede l'impiego di 99 uomini di cui 57 elementi della Guardia di finanza, 22 della Polizia di Stato, 10 dell'Arma dei carabinieri e 10 delle strutture interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, che assicureranno il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi attraverso attività di consulenza nella preparazione di regolamenti, nella regolamentazione e pianificazione dei servizi di prevenzione generale e di controllo

del territorio e delle frontiere albanesi, nell'aggiornamento della legislazione anticrimine, nell'organizzazione dei servizi di polizia criminale e nell'attuazione del piano organico di riordino del sistema formativo della polizia albanese.

Nel programma di lavoro della Missione italiana interforze sono previsti anche l'espansione del piano di controllo del territorio e delle coste albanesi, l'effettuazione di ulteriori corsi di formazione per formatori della polizia schipetara e una più intensa collaborazione con la parte albanese nel settore della polizia criminale, attraverso attività di *intelligence* ed investigative riguardanti la criminalità organizzata, i relativi traffici illeciti e le attività di riciclaggio.

Per sostenere tale programma fino al 30 giugno 2000, è prevista una spesa di lire 18 miliardi di cui circa 2 per costi di informatizzazione della Polizia albanese, per la realizzazione delle sale operative e per il completamento del Centro elaborazione dati del Ministero dell'Ordine pubblico albanese.

Con il provvedimento in esame si intende anche prorogare il termine, scaduto il 31 dicembre 1999, per la partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania, a Hebron e a Timor Est. In particolare, all'articolo 2: il comma 1 proroga fino al 30 giugno 2000 il termine relativo alla partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni di pace in Macedonia, in Albania e nel Kosovo nonché alle missioni SFOR (*Stabilisation Force*) e MSU (*Multinational Specialized Unit*) in Bosnia, MAPE (*Multinational Advisory Police Element*) in Albania, TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*) a Hebron e IPTF (*International Police Task Force*) a Brcko; il comma 2 autorizza fino al 30 giugno 2000 la partecipazione di personale del Ministero dell'interno alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia; il comma 3 proroga fino al 31 marzo 2000 il termine relativo alla partecipazione del contingente militare

italiano alla missione di pace a Timor Est il comma 4 dispone, a decorrere dal 1° gennaio, la corresponsione dell'indennità di missione al personale impiegato nella misura del 90 per cento per l'intero periodo; il comma 5 prevede, con riferimento alle singole missioni, il trattamento economico e assicurativo del personale impiegato, l'applicazione del codice penale militare di pace, la deroga alle disposizioni sul rilascio dei passaporti; il comma 6 autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro il limite complessivo di lire 5 miliardi, in relazione all'acquisizione di prefabbricati per le necessità alloggiative del contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Kosovo.

Si tratta, come è evidente, di uno sforzo consistente che il nostro paese sta facendo per assicurare il ritorno alla pace e alla democrazia in aree già devastate dal predominio della barbarie sulla convivenza civile. Il dimensionamento quantitativo delle missioni di pace, di cui si dispone la proroga fino al 30 giugno 2000, porta, infatti, l'Italia ai primissimi posti tra i paesi che, su mandato di organismi internazionali, sono impegnati in missioni di pace fuori dei propri confini. Complessivamente questo provvedimento

impegna 8.187 uomini, di cui: 1.905 in Macedonia e nel Kosovo nell'operazione *Joint Guardian*;

1.340 in Albania nella missione *Allied Harbour*;

1.624 in Bosnia nella missione SFOR;

346 in Bosnia nella missione IPTF;

17 in Albania nella missione MAPE;

24 ad Hebron nella missione TIPH2;

2.650 in Macedonia ed Albania per garantire il rispetto degli accordi di pace siglati tra la NATO e la Serbia;

258 a Timor Est nel contingente militare composto da 600 uomini inviato dall'ONU.

La copertura finanziaria assicurata ha sollevato perplessità e discussioni, che hanno confermato la necessità di prevedere un fondo speciale per le missioni di pace fuori dai confini nazionali, che, se pure imprevedibili, rappresentano un sempre più possibile impiego delle nostre Forze armate, anche in considerazione di impegni internazionali ai quali non possiamo e non potremo sottrarci, soprattutto per la nostra posizione geografica.

LORETO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: BESOSTRI)

11 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRANTE)

**sul disegno di legge**

18 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**su emendamenti**

25 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 3.1 (nuovo testo) e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.2.



**EMENDAMENTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 3.**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «130 miliardi»; alla lettera b) sostituire le parole: «230 miliardi» con le seguenti: «90 miliardi» e dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - Cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222».*

*Nell'Allegato n. 1, in corrispondenza della voce «Ministero della difesa» sostituire la cifra: «8» con la seguente: «38» e in corrispondenza del totale sostituire la cifra: «100» con la seguente: «130».*

*Sostituire l'Allegato n. 2 con il seguente:*

«ALLEGATO N. 2

*(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b))*

**ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000  
DELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C  
DELLA LEGGE FINANZIARIA**

*(miliardi di lire)*

---

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E  
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:**

Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940/p)	10
Legge n. 20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 - cap. 2815)	5

*(miliardi di lire)***MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:**

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 20

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:**

Legge n. 440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1 - cap. 1810) 20

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:**

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 - cap. 4201) 10

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO:**

Legge n. 287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - cap. 2850) 5

**MINISTERO DELLA SANITÀ:**

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) 10

**MINISTERO DELL'AMBIENTE:**

Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1 - capp. 3955, 3957/p) 5

Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1 - cap. 3151) 5

---

TOTALE 90»

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000.*

**Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania)*

1. Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1998, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di

garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'Ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di Tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'interno.

## Articolo 2.

### *(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace)*

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati al 30 giugno 2000.

2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonchè al personale di cui al comma 2;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonchè al personale di cui al comma 2;

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

### Articolo 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;

b) quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;

c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - DINI - MATTARELLA -  
AMATO - BIANCO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

## ALLEGATO N. 1

*(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a)*ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000  
AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A  
DELLA LEGGE FINANZIARIA*(miliardi di lire)*

---

---

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	44
Ministro degli affari esteri	11
Ministero dell'interno	12
Ministero della difesa	8
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	20
Ministero dell'ambiente	5
	<hr/>
TOTALE	100

---

---



## ALLEGATO N. 2

(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000  
 DELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C  
 DELLA LEGGE FINANZIARIA

(miliardi di lire)

<b>MINISTERO TESORO, BILANCIO E PROGR. ECONOM.:</b>	
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940/p)	10
Legge n. 20 del 1994 - Corte dei conti (3.1.3.10 - cap. 2815)	5
<b>MINISTERO AFFARI ESTERI:</b>	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capitoli: 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; - 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	110
<b>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE:</b>	
Legge n. 440 del 1997 - «Fondo ampliamento offerta formativa» (2.1.3.1 - cap. 1810)	50
<b>MINISTERO LAVORI PUBBLICI:</b>	
Legge n. 431 del 1998 - «Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1 - cap. 4201)	10
<b>MINISTERO INDUSTRIA:</b>	
Legge n. 287 del 1990 - «Autorità garante della concorrenza e del mercato» (5.1.2.2 - cap. 2850)	5
<b>MINISTERO SANITÀ:</b>	
Decreto legislativo n. 502 del 1992 - «Fondo sanitario nazionale» (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	20
<b>MINISTERO AMBIENTE:</b>	
Legge n. 979 del 1982 - «Difesa del mare» (8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p)	10
Decreto-legge n. 496 del 1993 - «Agenzia nazionale per la protezione ambientale» (6.1.2.1 - cap. 3151)	10
<b>TOTALE</b>	<b>230</b>





